

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 15692 Anno 2020**

**Presidente: LOMBARDI LUIGI GIOVANNI**

**Relatore: TEDESCO GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 23/07/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 10558-2019 proposto da:

PALUMBO MAFALDA, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIALE PARIOLI 54, presso lo studio dell'avvocato SIRO UGO  
VINCENZO BARGIACCHI, che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato LUCIANA FRANCIOSO;

**- ricorrente -**

**contro**

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, PALUMBO  
MADDALENA, PALUMBO MARIA ROSA, PALUMBO  
MAURIZIO, PALUMBO NICOLA, BANCA NAZIONALE DEL  
LAVORO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 5915/2018 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 24/09/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R34  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

In una controversia per la divisione di un immobile nell'ambito di processo esecutivo promosso nei confronti di Palumbo Maddalena, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che il bene oggetto di espropriazione era compreso nella comunione legale fra la debitrice e il coniuge. Quindi ha definito il giudizio mediante assegnazione dell'intero immobile alla comproprietaria Palumbo Mafalda, con imposizione a carico della stessa di un conguaglio determinato sulla intera quota oggetto di comunione legale, in quanto comunione non suscettibile di divisione.

La comproprietaria assegnataria pretendeva di versare alla comproprietaria esecutata la quota di sua pertinenza, separando i diritti del coniuge non esecutato.

La Corte d'appello di Roma, adita da Palumbo Mafalda, ha confermato la decisione di primo grado.

Per la cassazione della sentenza Palumbo Mafalda ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Con il primo motivo, rubricato "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti [...]". Motivazione perplessa è pretestuosa", si propone la seguente censura «Il principio di diritto che il giudice di primo grado ha

violato è che il giudice di secondo grado ha ignorato è il seguente: se la debitrice Maddalena Palumbo è proprietaria di 5/100 dell'immobile e nuda proprietaria di ulteriori 25/100 in regime di comunione di beni [...], fermo che detta quota non è divisibile trattandosi di comunione legale e non ordinaria, e che pertanto deve essere ablata in sede esecutivo per l'intero, i diritti del comproprietario sono perduti i debbono comunque essere tutelati con l'attribuzione all'espropriato incolpevole del controvalore monetario?"

Al quesito il ricorrente risponde che, «in ogni esecuzione su immobile gravato da comunione legale fra coniugi, solo il valore quota ideale appartenente al debitore viene devoluta al creditori, mentre il 50% dell'incolpevole è assegnato a quest'ultimo».

Il motivo è infondato.

Occorre muovere dalla considerazione congiunta di due principi:

a) nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili, l'attribuzione dell'intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del *favor divisionis* al quale è informato l'art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali, alla stregua della disciplina normativa contenuta negli artt. 159 e seguenti c.c., non sono titolari di un diritto di quota di cui possono disporre, come avviene nella comunione ordinaria, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno di essi può disporre senza il consenso dell'altro (Cass. n. 22081/2011);

b) la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. n. 6573/2013; n. 2047/2019).

Si ricava dai principi sopra indicati: c) che quando oggetto della divisione sia un bene appartenente a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la divisione di tale bene lascia persistere la comunione legale fra i coniugi, salvo il mutamento di oggetto: non la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; b) che i coniugi concorrono nella divisione con i terzi unitariamente e sono invariabilmente destinatari di una unica attribuzione congiunta; c) che i principi non soffrono deroga se la divisione sia inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari; d) è vero che in questo caso l'espropriazione comporterà il venir meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà in un secondo tempo in sede esecutiva, secondo le regole proprie della espropriazione; e) in altre parole, una volta che le attribuzioni in natura o in denaro hanno preso il posto della quota indivisa già oggetto della comunione legale, si realizza la medesima situazione quale sarebbe stata se fin dall'origine fosse stata sottoposto a pignoramento un bene appartenente per intero ai soli coniugi in regime di comunione: ciò

consegue dall'applicazione dell'art. 757 c.c. (cfr. Cass. n. 468/1976).

Il secondo motivo infondato.

Dalla scarna esposizione operata nel ricorso risulta che in appello l'attuale ricorrente aveva sostenuto che: 1) «non fosse chiaro in forza di quali dati catastali Maddalena Palumbo, nuda proprietaria del 5% dell'immobile, fosse anche proprietaria di un ulteriore 25% in comunione con il marito, donde l'attribuzione dell'intera quota stante l'indivisibilità della comunione legale fra coniugi [...], con lievitazione di quote e valore nelle rispettive misura del 30% e di € 85.000,00; 2) che accertata, in comunione o meno, la presenza di altro comproprietario, quest'ultimo dovesse essere parte necessaria nel procedimento di divisione immobiliare, con insanabile nullità di tutti gli atti successivi alla omessa citazione del necessario consorte in lite» (pag. 2, 3, del ricorso).

A tali rilievi la corte d'appello di Roma ha risposto che «risulta dagli atti che il bene è pervenuto alla Palumbo Mafalda (*rectius* Palumbo Maddalena secondo la precisazione operata a pag. 3 del ricorso) per effetto di successione ereditaria, con la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 179, lett. b) [...]. Pertanto, considerando altresì corretta l'affermazione del tribunale che la quota in comunione legale non può essere divisa, trattandosi di comunione senza quote, la Corte conferma che la quota di proprietà della Palumbo ammonta al 30%, con la conseguenza che l'appello deve essere rigettato».

Da tali considerazioni discende che la corte d'appello, seppure con un ragionamento non limpido, ha escluso che la quota oggetto di

espropriazione fosse in comunione legale fra la debitrice e il coniuge, in quanto bene personale acquistata per effetto di successione.

Posto che tali considerazioni non hanno costituito oggetto di censura, deve negarsi la violazione del litisconsorzio necessario per la omessa chiamata in causa del coniuge della debitrice, in mancanza del presupposto che l'avrebbe richiesta, costituito appunto dalla appartenenza dell'immobile oggetto di esecuzione alla comunione legale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

*rigetta* il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 *dà atto* della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione